Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Mercoledì, 22 settembre 1926** — **Numero 220**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi* — Ancona: *G. Fogola* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale* — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *Armando Rossini* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria, Società Editrice Internazionale* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia Treves, R. Majolo e figlio* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale. Maglione e Strini. Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G. Greco* — Sondrio: *F. Zarucchi* — Spezia: *A. Zaculti* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A.L.I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Bengasi: *Francesco Russo* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1904.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1926, n. 1606.

Approvazione del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, e modificato con R. decreto-legge 16 aprile 1925, n. 853;

Ritenuta l'urgente necessità di procedere alla riforma delle disposizioni contenute nel regolamento sopracitato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto con le norme transitorie del regolamento legislativo predetto, sono abrogate le disposizioni del regolamento legislativo approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, e modificato con R. decreto-legge 16 aprile 1925 n. 853.

Il presente decreto che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo Primo Ministro, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 138 — CASATI.

Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

TITOLO I.

Gli scopi dell'Opera nazionale.

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti, istituita con l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, ha lo scopo di concorrere allo sviluppo economico ed al migliore assetto sociale del Paese, provvedendo principalmente alla trasformazione fondiaria delle terre ed all'incremento della piccola e media proprietà, in modo da accrescere la produzione e favorire l'esistenza stabile sui luoghi di una più densa popolazione agricola.

Nell'adempimento di questo suo scopo, l'Opera si propone l'elevazione economica e morale degli ufficiali e dei militari di truppa che hanno combattuto per la difesa della Patria.

Art. 2.

Al fine di promuovere i miglioramenti fondiario-agrari nei territori dei quali l'Opera abbia direttamente o indirettamente intrapresa la trasformazione, l'Istituto può esercitare, anche a mezzo di organi delegati, il credito fondiario-agrario.

Essa può contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale per le assicurazioni sociali, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con le Casse di risparmio del Regno e con l'Istituto di emissione. All'uopo tutti i detti istituti sono autorizzati, indipendentemente da disposizioni generali e speciali, ad accordare mutui.

L'Opera può ottenere che il contributo governativo previsto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, le sia direttamente corrisposto sulla base dell'importo delle somme mutuate per opere di miglioramento fondiario-agrario.

Art. 3.

In applicazione delle presenti disposizioni legislative e delle leggi generali e speciali portanti benefici a favore di determinate regioni, l'Opera cura la fondazione di colonie agricole o di nuovi centri abitati, chiamandovi specialmente agricoltori combattenti, promuove lo sviluppo di industrie agricole e pescherecce e favorisce la costituzione di associazioni ed istituti, rivolti a conseguire la solidarietà dei coltivatori negli acquisti, nelle vendite, nelle assicurazioni e nelle trasformazioni dei prodotti agrari.

Art. 4.

L'Opera istituisce e promuove la costituzione di campi dimostrativi e sperimentali, di scuole, di biblioteche e in generale provvede, con mezzi di istruzione e di propaganda, a diffondere e perfezionare l'educazione tecnico-professionale e culturale dei lavoratori con particolare riguardo all'istruzione agraria dei contadini combattenti del Mezzogiorno e delle Isole.

Art. 5.

Sulle rendite annue dell'Istituto, il presidente dell'Opera propone la quota da destinarsi ai fini di assistenza morale, economica, finanziaria e tecnica dei combattenti con deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Capo del Governo.

La quota, così stabilita, è versata annualmente dall'Opera all'Associazione nazionale combattenti.

TITOLO II.

Il patrimonio e l'organizzazione dell'Istituto.

Art. 6.

L'Opera nazionale per i combattenti ha personalità giuridica e gestione autonoma, e sede in Roma.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal capitale di fondazione di 300 milioni di lire assegnato all'Opera nazionale per

i combattenti giusta l'art. 2 del R. decreto 16 gennaio 1919, n. 55, accresciuto dagli avanzi di amministrazione risultanti dalla situazione patrimoniale: affluiranno i lasciti e le donazioni di privati o di Enti.

Art. 7.

L'Opera è amministrata da un presidente nominato con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, udito il Consiglio dei Ministri.

Al presidente appartengono tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Istituto.

Un direttore generale esercita i poteri che gli sono delegati dal presidente e lo sostituisce in caso di assenza o d'impedimento. Egli è inoltre il capo degli uffici tecnici ed amministrativi e risponde del loro andamento al presidente.

Art. 8.

Il direttore generale è nominato con decreto del Capo del Governo su designazione del presidente dell'Opera. Egli può essere revocato sentito il Consiglio dell'Opera, a cui sono comunicati, a cura del presidente, gli addebiti e le difese dell'interessato.

Il decreto di nomina fissa la durata dell'incarico, le competenze e l'indennità dovute in caso di anticipato licenziamento.

La carica di direttore generale è incompatibile col mandato parlamentare.

Art. 9.

Il presidente ed il direttore generale sono assistiti da un Consiglio presieduto dal presidente dell'Opera e costituito di nove membri, dei quali sei sono scelti fra persone specialmente esperte dei problemi tecnici, economici e giuridici inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione, e tre nominati fra funzionari dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle finanze, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'economia nazionale.

Il direttore generale dell'Opera assiste alle adunanze.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo.

Essi durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Art. 10.

Il presidente dell'Opera deve sentire il parere del Consiglio: sulla nomina e revoca del direttore generale; sui bilanci preventivi e consuntivi; sulla richiesta di attribuzione d'immobili e sui relativi piani di trasformazione; sulle domande di concessione di opere pubbliche; sulle alienazioni od acquisto di beni immobili; sulla accensione e cancellazione di ipoteche; sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi; sulla stipulazione di mutui od emissione di obbligazioni, ed in genere in tutti i casi previsti da particolari disposizioni del presente regolamento legislativo e di quelli emanati per l'esecuzione di esso.

Egli può inoltre promuovere il voto del Consiglio ogni qualvolta creda opportuno.

Art. 11.

L'Opera nazionale ha, nei limiti e con le modalità che sono determinate da apposito regolamento, impiegati ed incaricati di servizi speciali, scelti preferibilmente fra combattenti.

Il direttore generale e gli altri impiegati dell'Opera sono considerati pubblici ufficiali.

Art. 12.

E' data facoltà all'Opera nazionale di valersi degli organi dipendenti dalle singole Amministrazioni dello Stato, previe intese con le rispettive Amministrazioni centrali.

Art. 13.

L'Opera nazionale è sottoposta all'alta vigilanza del Capo del Governo.

Al Capo del Governo sono comunicati per l'approvazione, entro novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, entro giugno quello consuntivo dell'esercizio antecedente e, appena adottate, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti di categoria.

Sono inoltre comunicate al Capo del Governo per l'approvazione tutte le altre deliberazioni di cui all'art. 10, quando risultino adottate dal presidente in difformità al parere espresso dal Consiglio dell'Opera.

Il bilancio diventa esecutivo se nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento degli atti relativi non sia stato restituito con osservazioni.

L'azione di controllo ordinario è esercitata da un Collegio di tre sindaci nominati dal Capo del Governo, i quali durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Il Capo del Governo può ordinare in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando l'Amministrazione dell'Opera ne rifiuti o ritardi l'adempimento. Ha facoltà di promuovere con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento d'ufficio delle deliberazioni contenenti violazioni di legge o di regolamento; può promuovere, con le stesse norme stabilite per la nomina, la revoca del presidente o dei membri del Consiglio dell'Opera in dipendenza di dette violazioni o di attività spiegate in contrasto con le direttive fissate dal Governo per l'azione dell'Istituto.

TITOLO III.

L'attribuzione di beni e gli altri mezzi per il conseguimento degli scopi.

Art. 14.

L'Opera nazionale può chiedere il trasferimento in sua proprietà di immobili a chiunque appartengano, quando siano soggetti ad obblighi di bonifica o appaiano suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie od utilizzazioni industriali strettamente attinenti alla attività agraria dell'Opera, ovvero occorrano per la costruzione di borgate rurali o di centri di colonizzazione.

Essa può chiedere, inoltre, l'assegnazione in enfiteusi o l'affitto a lungo termine dei beni rustici appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, quando l'utilizzazione dei beni medesimi serva all'adempimento dei suoi fini.

Art. 15.

L'indennità, il canone o il prezzo d'affitto che il Collegio arbitrale provinciale, di cui all'art. 27 del presente regolamento legislativo, è chiamato a liquidare è determinato sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Opera.

Art. 16.

La sussistenza delle condizioni previste dall'art. 14 per il trasferimento di proprietà e l'assegnazione in enfiteusi o in

affitto è dichiarato da un Collegio centrale arbitrale, costituito a termini dell'art. 30.

L'Opera promuove le decisioni del Collegio indicando gli immobili dei quali chiede l'attribuzione e l'indennità offerta e presentando il relativo piano sommario di trasformazione. La richiesta è notificata a cura dell'Opera al proprietario che risulti iscritto nelle matricole e nei registri catastali, a coloro che, dai registri del conservatore delle ipoteche, risultino aver diritti sul fondo, ed all'Intendenza di finanza agli effetti dell'art. 56 del R. decreto 5 febbraio 1922, n. 78, e per la tutela di ogni altro interesse della Finanza.

Se si tratti di persone che non abbiano residenza, domicilio o dimora conosciuti nel Regno, la notifica è fatta mediante consegna dell'atto al capo del Comune o dei Comuni dove sono situati i beni, ed inserzione di un estratto di esso nel giornale degli annunzi legali della Provincia.

In ogni caso, subito dopo disposte le notificazioni, un sunto della richiesta è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso, nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune ove trovansi situati i beni.

Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta*, chiunque vanti un diritto reale sul fondo può notificarne l'esistenza all'Opera nazionale e presentare le sue opposizioni, anche nei riguardi dell'indennità.

Scaduto il detto termine, il Collegio centrale arbitrale decide sulla richiesta di attribuzione, e, se l'indennità sia concordata tra le parti e non ne sia contestata la spettanza, dichiara l'ammontare della indennità stessa e la persona degli aventi diritto.

Art. 17.

Il trasferimento in proprietà e l'assegnazione in enfiteusi o in affitto è ordinato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo di concerto, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, col Ministro che li ha in consegna e, quando si tratti di beni appartenenti ad enti pubblici, col Ministro che ne ha la vigilanza.

Con lo stesso decreto Reale è pure disposto il pagamento dell'indennità quando il Collegio centrale arbitrale abbia dichiarato l'ammontare di essa concordato tra le parti, e le persone degli aventi diritto, ovvero, in caso diverso, è disposto il deposito dell'indennità alla Cassa depositi e prestiti in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a favore degli aventi diritto.

Il deposito dovrà effettuarsi nei 30 giorni dalla data di comunicazione del decreto all'Opera combattenti.

Il decreto Reale è emanato entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della richiesta. La mancata emanazione entro tale termine equivale al rigetto della richiesta medesima.

Il provvedimento Sovrano avente forza esecutiva, che pronuncia o nega l'attribuzione è, a cura dell'Opera, depositato nella segreteria del Collegio centrale arbitrale e notificato a tutti gli aventi diritto sui fondi e pubblicato nelle forme indicate nell'art. 16 del presente regolamento legislativo.

Quando ordini l'espropriazione oppure l'assegnazione in enfiteusi o l'affitto per una durata superiore ai nove anni, è soggetto a trascrizione.

Il rigetto delle richieste toglie ogni effetto agli atti preliminari, compresa la decisione del Collegio centrale arbitrale, ma non conferisce diritto alcuno a risarcimento di danni, diretti o indiretti, o a rimborso di spese.

Contro il decreto Reale non sono ammessi gravami nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa.

Art. 18.

L'elenco degli immobili pei quali non fu concordata l'indennità è dall'Opera comunicato al Collegio provinciale arbitrale, nei trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento Sovrano.

Sulle indennità convenute tra le parti o determinate dal Collegio, sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

Lo svincolo delle indennità depositate alla Cassa depositi e prestiti è disposto dal Collegio centrale arbitrale.

Art. 19.

Qualora debba procedersi alla ripartizione fra cittadini dei demani comunali e dei terreni delle Associazioni agrarie atti a coltura, per i quali occorra eseguire opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità agrarie, i terreni stessi saranno, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, trasferiti alla stessa a termine dell'art. 16 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751.

Art. 20.

Gli affitti e gli altri contratti coi quali sia attribuito il godimento parziale o totale del fondo, s'intendono sciolti di diritto alla fine dell'anno colonico in corso, alla data del Regio decreto di cui all'art. 17, senza corresponsione di indennizzo alcuno.

Se l'anno agricolo scade nel semestre dalla data del decreto, lo scioglimento dei contratti avviene alla fine dell'anno agricolo successivo.

Anche prima della risoluzione dei contratti, l'Opera può procedere all'occupazione del suolo, all'utilizzazione di materiali di costruzione, prese d'acqua, ecc., che si trovino nei singoli fondi, corrispondendo agli affittuari o altri possessori attuali un indennizzo da stabilirsi, in mancanza di diretto accordo, con la procedura degli articoli 18, 27, 28 e 29.

Art. 21.

L'Opera può ottenere in concessione o in appalto con preferenza rispetto ad ogni altro aspirante, anche se Consorzio di proprietari, l'esecuzione delle opere che giovino a mettere in valore il suo patrimonio o comunque servano ai suoi scopi di trasformazione fondiaria e di colonizzazione.

L'Opera è prosciolta da ogni obbligo di cauzione ed è parificata all'aspirante più favorito, nei riguardi del procedimento e delle condizioni di concessione e di appalto.

Essa ha pure facoltà di sub-concedere o di sub-appaltare le opere, dandone notizia all'Amministrazione concedente od appaltante.

Nell'esecuzione delle opere, l'Istituto si avvale di preferenza del lavoro degli ex combattenti.

Art. 22.

Alla trasformazione e alla utilizzazione fondiaria dei beni ad essa assegnati, l'Opera provvede direttamente o mediante contratti di affitto o di alienazione, condizionati all'esecuzione delle opere di trasformazione, dando la preferenza agli ex combattenti.

Le parti residue di terreno che risultassero non trasformabili o non bonificabili possono essere vendute incondizionatamente sempre con preferenza agli ex combattenti.

Le trascrizioni e le volture relative ai trasferimenti di proprietà previsti nel presente articolo, sono eseguite gratuitamente.

Art. 23.

L'inadempimento delle condizioni imposte nei contratti di affitto o di alienazione di cui al precedente articolo, è dichiarato dall'Opera previa contestazione agli interessati e produce di pien diritto la risoluzione dei contratti.

Nei trenta giorni dalla notifica della risoluzione, è ammesso ricorso al Collegio centrale arbitrale, la cui decisione costituisce ad ogni effetto, titolo esecutivo.

Art. 24.

Finchè non siano compiute le opere di miglioramento o di trasformazione fondiaria alla cui esecuzione fu condizionata la vendita od altra forma di trasferimento dell'immobile, nessun contratto o atto di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, è efficace se non sia notificato all'Opera nazionale, che, nei 30 giorni dalla notifica, dichiara se intende procedere al riscatto del fondo, rimborsandone il prezzo a suo tempo corrisposto all'Opera e pagando il valore delle migliorie apportate.

Anche quando l'acquirente abbia effettuato le convenute migliorie, gl'immobili ceduti dall'Opera a pagamento differito non possono essere alienati, senza il consenso dell'Istituto, ove non sia previamente corrisposto il prezzo ancora dovuto.

Ogni controversia è risoluta dal Collegio centrale arbitrale.

Art. 25.

Previa autorizzazione e con le modalità ammesse dal Ministro per le finanze, l'Opera può emettere, anche col sistema dei prestiti a premi, obbligazioni garantite da ipoteche sul patrimonio dell'Opera o sui contributi che lo Stato, le Provincie, i Comuni e i Consorzi sono tenuti a corrispondere nelle opere di bonifica e in generale di pubblici lavori.

Le obbligazioni sono parificate a tutti gli effetti alle cartelle fondiarie ed ammesse di diritto alle quotazioni di borsa.

Art. 26.

L'Opera, per il migliore raggiungimento dei propri fini, può costituire società o promuovere la costituzione di consorzi, istituti, associazioni, ecc.

Può anche prendere parte a società od altri enti già costituiti o da costituirsi.

TITOLO IV.

I Collegi arbitrali.

Art. 27.

Per la liquidazione delle indennità dovute in caso di trasferimento di proprietà o di assegnazione di beni in enfiteusi o in affitto, è istituito in ogni Provincia un Collegio provinciale arbitrale, del quale fanno parte il presidente del Tribunale od un magistrato da esso delegato, che lo presiede, il capo dell'ufficio tecnico di finanza della Provincia, e un agronomo abilitato all'esercizio professionale, da nominarsi dal Consiglio provinciale dell'economia.

Gli arbitri designati per ragioni di carica durano nelle loro funzioni finchè permangono nella carica, e, pel caso di delega del presidente del Tribunale, fino a che la delega non sia revocata.

L'agronomo, che il Consiglio provinciale dell'economia è tenuto a nominare entro un mese dalla richiesta, dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

Qualora il Consiglio provinciale dell'economia non proceda alla nomina entro il termine, vi provvede il presidente del Tribunale.

Se l'indennità da determinare riguardi immobili che si estendono nella circoscrizione di più di una Provincia, è competente il Collegio della provincia nella quale ricade la maggior parte della superficie dell'immobile.

Art. 28.

Per tutti gli immobili siti nella medesima Provincia che abbiano formato oggetto di contemporanea richiesta di attribuzione, l'Opera può ottenere che il procedimento sia condotto in confronto a tutti i proprietari e possessori, provvedendosi con unico atto all'assegnazione dei beni, alla determinazione delle indennità ed alla decisione delle eventuali opposizioni.

Art. 29.

Contro le decisioni del Collegio provinciale arbitrale è soltanto ammesso reclamo al Collegio centrale arbitrale, nel termine di 30 giorni della notifica della decisione impugnata.

Le decisioni del Collegio provinciale arbitrale non impugnate e le decisioni del Collegio centrale arbitrale sono esecutive.

Art. 30.

E' istituito in Roma, per l'esercizio delle funzioni amministrative e giurisdizionali menzionate nelle presenti disposizioni legislative, un Collegio centrale arbitrale, presieduto da un presidente di sezione della Corte di cassazione, e composto da un consigliere della Corte di cassazione, da un consigliere di Stato, da un direttore generale del Ministero dell'economia nazionale e da un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici.

Oltre ai detti membri effettivi fanno parte del Collegio, in qualità di membri supplenti, un consigliere della Corte di cassazione, un consigliere di Stato, un funzionario del Ministero dell'economia nazionale ed uno del Ministero dei lavori pubblici di grado non inferiore a capo divisione o ispettore superiore.

I componenti del Collegio sono nominati con Regio decreto su proposta del Capo del Governo: durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

I magistrati della Corte di cassazione e i consiglieri di Stato rimangono in carica per tutto il quadriennio anche se nel frattempo siano cessati dal servizio attivo per collocamento a riposo.

Art. 31.

Le funzioni di componente del Collegio centrale arbitrale e dei Collegi provinciali arbitrali sono incompatibili con qualsiasi carica pubblica elettiva e con l'appartenenza al Consiglio di cui all'art. 9.

Art. 32.

Tutte le decisioni del Collegio centrale arbitrale non sono suscettibili di gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 33.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, udito il Consiglio di Stato ed

il Consiglio dei Ministri, saranno date le norme per la costituzione e il funzionamento del Collegio centrale arbitrale e dei Collegi provinciali arbitrali.

Il regolamento per il personale è proposto dal presidente dell'Opera sentito il Consiglio ed approvato dal Capo del Governo previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 34.

Le operazioni, gli atti e contratti relativi all'attività del l'Opera nazionale sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto per quanto concerne l'interesse dell'Opera stessa.

I redditi propri dell'Opera sono esenti da imposte.

L'Opera nazionale è esente da qualsiasi tassa comunale e camerale.

Le istanze, i ricorsi e i documenti, le copie degli atti pubblici, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari, ed in genere tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione delle presenti disposizioni legislative anche per comprovare la libertà e la proprietà degli immobili, sono stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

Sono pure esenti da tasse e dalla formalità di registrazione le istanze e gli atti del procedimento dinnanzi al Collegio centrale arbitrale e dinnanzi ai Collegi provinciali arbitrali, nonchè le decisioni di questi Collegi.

I contributi dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, dovuti all'Opera nazionale sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile sia per ritenuta diretta che per ruoli.

Le obbligazioni emesse dall'Opera nazionale sono esenti, oltre che da dette imposte per i loro interessi, anche dalla tassa di negoziazione, e soggette solo al bollo di centesimi dieci per ogni titolo; sono del pari esenti dalla tassa i diritti inerenti alla loro quotazione in borsa.

Gli onorari dei notai per gli atti preveduti nel presente articolo sono ridotti alla metà.

Art. 35.

I contratti di esclusivo interesse dell'Opera possono essere rogati da funzionari dell'Opera medesima, appositamente designati con deliberazioni soggette all'approvazione del Capo del Governo.

Art. 36.

L'Opera nazionale ha facoltà di esercitare per mezzo di suoi funzionari o di suoi incaricati il più ampio controllo sul funzionamento amministrativo e tecnico delle cooperative che siano obbligate verso l'Opera medesima da impegni a carattere continuativo, e sinchè gli impegni medesimi non siano stati regolarmente e pienamente assolti.

Essa promuove dalle competenti autorità i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi delle cooperative medesime.

Art. 37.

Nella esplicazione della propria attività disciplinata dal presente regolamento legislativo, l'Opera nazionale curerà gli opportuni coordinamenti con le competenti Amministrazioni dello Stato.

Art. 38.

E' derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione delle presenti disposizioni legislative.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 39.

Rimane ferma la disposizione di cui all'art. 50 del regolamento legislativo 31 dicembre 1923, n. 3258, concernente l'abolizione del diritto di riscatto previsto dall'art. 13 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, anche nei riguardi dei proprietari espropriati che avessero avanzata domanda di riscatto anteriormente alla pubblicazione del citato regolamento 31 dicembre 1923, n. 3258.

Ai proprietari medesimi non spetta alcun supplemento di indennizzo in aggiunta a quello già liquidato.

Art. 40.

Le cause pendenti innanzi ai Collegi, centrale e provinciali, come le domande di attribuzione sottoposte all'esame del Collegio centrale arbitrale, sono decise dagli attuali Collegi.

L'appello non ancora proposto contro le decisioni dei Collegi arbitrali provinciali è devoluto alla cognizione del nuovo Collegio centrale, restando sospeso fino alla costituzione di esso il termine per appellare.

La costituzione e l'insediamento del nuovo Collegio centrale e dei Collegi provinciali devono aver luogo entro il 31 dicembre 1926.

I magistrati della Corte di cassazione che fanno parte dell'attuale Collegio centrale arbitrale, pur avendo cessato dal servizio attivo per collocamento a riposo, possono essere confermati nella carica pel primo quadriennio dalla costituzione del nuovo Collegio centrale arbitrale.

Art. 41.

Nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il presidente dell'Opera determina quali delle prestazioni periodiche che l'Istituto si trovi di aver assunte con impegno continuativo debbano essere mantenute. Nello stesso termine, il presidente procede alla revisione dei contratti d'affitto a miglioria con diritto d'acquisto e può esigerne la modificazione quando risulti che nel tempo in cui fu stipulato mancavano le condizioni per addivenire al contratto, ovvero esista una differenza notevole tra la condizione del fondo e la situazione del mercato odierno.

In difetto di accordo sulle modificazioni da introdurre nel contratto, l'Opera può dichiararne la risoluzione, rimborsando il valore delle migliorie e la parte del corrispettivo di acquisto che le fosse stato già pagato.

Ogni controversia è devoluta al giudizio del Collegio centrale arbitrale.

Art. 42.

Il nuovo regolamento per il personale dell'Opera stabilirà che i contratti d'impiego sono a tempo indeterminato, secondo le norme della legge vigente sul contratto d'impiego privato e la disposizione avrà effetto anche per i contratti a termine in corso all'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Il regolamento per il personale stabilirà le norme per la liquidazione delle eventuali indennità di licenziamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1905.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1607.

Approvazione del regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Collegio centrale arbitrale e dei Collegi provinciali arbitrali per l'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, e modificato con R. decreto 19 luglio 1925, n. 1701, concernente la costituzione ed il funzionamento del Collegio centrale arbitrale e dei Collegi provinciali arbitrali per l'Opera nazionale pei combattenti;

Ritenuta la necessità di procedere alla riforma del regolamento stesso;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 33 del regolamento legislativo, approvato con R. decreto-legge in data d'oggi, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Collegio centrale arbitrale e dei Collegi provinciali arbitrali per l'Opera nazionale per i combattenti.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro, proponente.

Art. 2.

E' abrogato il sopraindicato regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, e modificato con R. decreto 19 luglio 1925, n. 1701.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 139 — CASATI.

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Collegio centrale arbitrale e dei Collegi provinciali arbitrali per l'Opera nazionale per i combattenti.

TITOLO I.

COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE.

CAPO I. — *Costituzione.*

Art. 1.

Il Collegio centrale arbitrale di cui all'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, ha sede in Roma presso la Corte d'appello.

I membri supplenti sono chiamati dal presidente a sostituire i membri ordinari del Collegio nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa temporaneamente le veci il consigliere della Corte di cassazione che è membro effettivo del Collegio.

Al Collegio centrale è annesso un ufficio di segreteria diretto da un funzionario di cancelleria giudiziaria di grado non inferiore a cancelliere di Corte di appello. Il dirigente l'ufficio predetto, qualora successivamente abbia cessato per collocamento a riposo, dal servizio attivo di funzionario dello Stato, potrà, su proposta del Collegio centrale arbitrale, essere confermato nell'incarico per il tempo da determinarsi nell'atto stesso della conferma.

Art. 2.

Al presidente ed ai membri effettivi del Collegio centrale arbitrale è corrisposto un compenso fisso annuo nella misura determinata dal Capo del Governo.

Dallo stesso Capo del Governo è determinato il compenso al segretario del Collegio e, eventualmente, agli altri funzionari di cancelleria giudiziaria addetti all'ufficio di segreteria.

Ai componenti del Collegio, inoltre, è corrisposta una medaglia di presenza di L. 40 per ciascuna adunanza nella quale intervengono.

Il pagamento dei compensi e delle medaglie di presenza è a carico dell'Opera nazionale per i combattenti ed è eseguito semestralmente.

Il pagamento delle medaglie di presenza viene effettuato sulla scorta della liquidazione, firmata dal presidente del Collegio, del numero delle adunanze cui i componenti del Collegio medesimo sono rispettivamente intervenuti.

Art. 3.

Le deliberazioni del Collegio centrale si formano a maggioranza assoluta di voti. Per la loro validità è necessario il concorso di cinque membri tra effettivi e supplenti.

CAPO II. — *Procedimento amministrativo innanzi al Collegio centrale.*

Art. 4.

Le richieste dell'Opera nazionale con la relativa documentazione di cui all'art. 16 del sopracitato regolamento legislativo devono essere a cura dell'Opera depositate nella segreteria del Collegio centrale.

Le richieste predette devono essere notificate dall'Opera alle parti interessate mediante atto di ufficiale giudiziario, ovvero nella forma di cui al secondo capoverso dell'articolo predetto qualora si tratti delle persone che non abbiano residenza, domicilio o dimora conosciuti nel Regno.

L'Opera nazionale cura inoltre la pubblicazione delle richieste medesime nella *Gazzetta Ufficiale* e trasmette una copia di esse al capo del Comune ove trovansi situati i beni, invitandolo a provvedere all'affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

La eseguita affissione è attestata dal segretario comunale mediante certificato vidimato dal capo del Comune, e di questo certificato deve essere immediatamente inviata copia all'Opera nazionale per mezzo di lettera raccomandata.

Art. 5.

La notifica, da parte di coloro che vantino un diritto reale sul fondo, dell'esistenza del loro diritto, può essere eseguita o mediante atto di ufficiale giudiziario o mediante deposito dell'atto nella segreteria dell'Opera nazionale per i combattenti che deve rilasciarne ricevuta.

Art. 6.

In sede di esame delle richieste dell'Opera nazionale e delle eventuali opposizioni ad esse, il presidente di detto Collegio ed il Collegio medesimo possono invitare l'Opera nazionale o gli enti, nella persona dei loro rappresentanti autorizzati, ed i privati interessati a fornire direttamente chiarimenti e notizie.

Il presidente del Collegio fissa, inoltre, alle parti un breve e perentorio termine per eventuali deduzioni scritte.

Art. 7.

Il Collegio centrale arbitrale può chiedere alle autorità ed agli uffici pubblici le notizie e le informazioni di cui ab bisogni.

Art. 8.

La decisione del Collegio è immediatamente comunicata, in copia autentica, a cura dell'ufficio di segreteria, al presidente dell'Opera, il quale la trasmette al Capo del Governo per l'emissione del provvedimento Sovrano di attribuzione.

La decisione originale e i documenti relativi rimangono depositati nella segreteria del Collegio.

TITOLO II.

COLLEGI ARBITRALI PROVINCIALI - COSTITUZIONE.

Art. 9.

La costituzione dei Collegi provinciali arbitrali avviene su domanda dell'Opera nazionale, avanzata al presidente del Tribunale.

Questi delega, ove lo creda, il magistrato che dovrà presiedere il Collegio, informa della promossa costituzione l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza e richiede al Consiglio provinciale dell'economia la nomina del terzo arbitro, salvo a provvedere direttamente quando non fosse fatta dal Consiglio nel termine prescritto.

Presso ciascun Collegio disimpegna le funzioni di segretario un funzionario di cancelleria o di segreteria giudiziaria nominato dal presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.

Il segretario assiste il Collegio nelle adunanze, registra gli atti del Collegio ed è responsabile della conservazione di essi; compie inoltre, tutte le altre mansioni che gli vengono affidate dal presidente.

TITOLO III.

PROCEDIMENTO INNANZI AI COLLEGI PROVINCIALI ARBITRALI ED AL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE.

Art. 10.

Le parti possono comparire innanzi ai Collegi arbitrali personalmente o a mezzo di un mandatario munito di procura speciale e possono presentare memorie scritte.

Art. 11.

Il presidente dell'Opera invia al Collegio provinciale arbitrale l'elenco degli immobili pei quali non fu concordata l'indennità ed informa di tale comunicazione il proprietario iscritto nelle matricole e nei registri catastali e coloro che, dai registri del conservatore delle ipoteche, risultino avere diritti reali sui fondi.

L'avviso è dato per atto di ufficiale giudiziario e contiene l'offerta delle indennità e l'invito a presentare le proprie osservazioni al Collegio nel termine di 30 giorni dalla notifica. Quando si tratti di persone che non abbiano residenza, domicilio o dimora conosciuti nel Regno la notifica è fatta nelle forme indicate nell'art. 16, capoverso secondo, del regolamento legislativo.

Art. 12.

Ogni altra istanza od appello al Collegio centrale arbitrale si propone mediante ricorso sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore od avvocato e notificato alla controparte.

Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire davanti al Collegio. Almeno cinque giorni prima che scada il termine per comparire, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.

Art. 13.

Nessuno dei membri del Collegio arbitrale può rifiutarsi di sottoscrivere la decisione, ma può far inserire a verbale le sue osservazioni.

Art. 14.

Le decisioni del Collegio provinciale arbitrale sono depositate nella segreteria; le parti hanno facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia. Per la decorrenza del termine stabilito nell'art. 29 del sopracitato regolamento legislativo basta che la decisione sia notificata per estratto, il quale deve contenere il dispositivo nel suo tenore integrale.

Art. 15.

Il reclamo contro la decisione del Collegio provinciale arbitrale di cui all'art. 29 del sopracitato regolamento legislativo, deve essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario; l'originale, munito della relazione di notifica, deve essere depositato nella segreteria del Collegio centrale arbitrale.

Il segretario del Collegio centrale arbitrale richiama di ufficio dalla segreteria del Collegio provinciale arbitrale la decisione impugnata e gli atti sui quali essa è stata pronunziata. Agli atti il segretario del Collegio provinciale arbitrale unisce, oltre la decisione originale, una copia della decisione medesima.

Dopo la decisione del Collegio centrale gli atti suddetti e la decisione impugnata sono restituiti alla segreteria del Collegio provinciale insieme con un estratto del dispositivo della decisione di secondo grado.

Art. 16.

Le decisioni del Collegio centrale arbitrale sui reclami di che all'articolo precedente, sono depositate nella segreteria del Collegio stesso. Esse, a richiesta della parte diligente, sono notificate all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 17.

Con le decisioni indicate nei precedenti articoli 14 e 16, il Collegio provinciale e il Collegio centrale arbitrale si pronunciano anche sulle spese ai termini dell'art. 370 del Codice di procedura civile.

Il Collegio provinciale, inoltre, liquida in fine della decisione i compensi ai propri componenti tenendo conto dell'opera da ciascuno di essi prestata, e dell'importanza della controversia decisa; assegna un compenso anche al segretario e determina se e quale parte dei compensi medesimi sia a carico dell'uno o dell'altro dei contendenti.

Le parti possono proporre al Collegio centrale la revisione dei compensi predetti.

Per le spese del relativo giudizio si applica la disposizione dell'art. 370 del Codice di procedura civile.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

L'attuale dirigente la segreteria del Collegio centrale arbitrale è confermato nell'ufficio per la durata in carica del nuovo Collegio centrale arbitrale da costituirsi a norma dell'art. 40 ultimo capoverso del regolamento legislativo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1906.

REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. 1598.

Provvedimenti per il personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma 4° dell'art. 18 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, è sostituito dal seguente:

« I direttori didattici senza insegnamento dei Comuni, le cui scuole elementari passino all'Amministrazione dei Regi provveditorati agli studi, quando siano stati nominati a norma di legge, possono, all'atto del passaggio delle scuole, in seguito a loro domanda, essere assunti, senza esami nel ruolo dei direttori didattici governativi.

« La decorrenza della nomina sarà quella della data in cui le scuole dei Comuni furono assunte dai Provveditorati e nel ruolo i nuovi direttori saranno inscritti subito dopo il direttore che per ultimo aveva ottenuto la nomina alla data predetta ».

Art. 2.

Il comma 2° dell'art. 221 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, è sostituito dal seguente:

« Gli ispettori incaricati di cui all'art. 2 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1130, saranno assunti nel ruolo dei Regi ispettori scolastici, quando a giudizio dell'Amministrazione, essi abbiano dato prova di idoneità alle funzioni ispettive ».

Art. 3.

All'art. 224 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, sono aggiunti i seguenti due commi:

« Per la determinazione del predetto assegno personale vanno computati soltanto gli emolumenti percepiti a titolo di vero e proprio stipendio e non quelli percepiti per l'incarico ispettivo.

« A coloro che abbiano ottenuta la nomina, di cui al primo comma del presente articolo, all'atto del conferimento della nomina stessa, è riconosciuta, agli effetti della determinazione dello stipendio, un'anzianità corrispondente alla durata del servizio da essi prestato anteriormente o posteriormente alla dichiarazione di guerra, in qualità di ispettori incaricati o di maestri dirigenti o direttori, con nomina definitiva, nelle scuole dell'ex regime e quello prestato, in continuazione, posteriormente alla dichiarazione di guerra in qualità di comandati presso gli Uffici scolastici e presso i Consigli scolastici ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 129 — CASATI.

Numero di pubblicazione 1907.

REGIO DECRETO 26 agosto 1926, n. 1596.

Contributi a carico della provincia del Carnaro pel mantenimento del Regio liceo scientifico e del Regio istituto tecnico di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti in data 11 marzo 1923, n. 685; 7 giugno 1923, n. 1408, e 23 novembre 1924, n. 2045;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contributi annui che la provincia del Carnaro deve corrispondere allo Stato per il mantenimento del Regio liceo

scientifico e del Regio istituto tecnico di Fiume vengono ridotti, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del citato decreto 11 marzo 1923, n. 685, a L. 1000 per ciascuna delle predette scuole medie durante il periodo dal 1° luglio 1926 al 30 settembre 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 127 — CASATI.

Numero di pubblicazione 1908.

REGIO DECRETO 3 settembre 1926, n. 1599.

Inizio e termine dell'anno scolastico negli istituti medi di istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100,
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutti gli effetti legali l'anno scolastico negli istituti medi d'istruzione incomincia il 1° ottobre e finisce il 15 giugno; le lezioni hanno luogo in tutti i giorni meno quelli festivi ed altri dodici di vacanze.

Art. 2.

La prima sessione degli esami nei detti istituti ha luogo nella seconda quindicina di giugno e nella prima di luglio; la seconda sessione nella seconda quindicina di settembre.

Art. 3.

Le inscrizioni degli alunni si aprono il 1° settembre e si chiudono il 30 settembre, salvo il disposto dell'art. 11 del Regolamento 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 4.

Tutti i termini stabiliti nelle vigenti disposizioni in dipendenza delle date di inizio e di chiusura dell'anno scolastico, degli esami di prima e di seconda sessione e della inscrizione degli alunni negli istituti medi d'istruzione si intendono anticipati di quindici giorni per effetto del presente decreto.

Disposizione transitoria.

Art. 5.

L'anno scolastico 1926-27 avrà inizio il 6 ottobre 1926 e finirà il 15 giugno 1927.

La seconda sessione degli esami del corrente anno solare avrà luogo nel periodo dal 21 settembre 1926 al 5 ottobre 1926, e le inscrizioni degli alunni si apriranno il 10 settembre 1926 e si chiuderanno il 5 ottobre 1926, salvo il disposto dell'art. 11 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 130 — CASATI.

Numero di pubblicazione 1909.

REGIO DECRETO 3 settembre 1926, n. 1600.

Trasferimento di funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri a categoria superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferma restando la disposizione normale per il trasferimento da una categoria inferiore ad una superiore di funzionari appartenenti a ruoli del Ministero degli affari esteri, nel limite massimo di uno per ogni triennio, giusta l'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803, il Ministro per gli affari esteri potrà eccezionalmente esercitare nel triennio in corso per altre tre volte la facoltà conferitagli dall'articolo stesso, secondo le norme e modalità in questo stabilite.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 131 — CASATI.

Numero di pubblicazione **1910.**

REGIO DECRETO 6 agosto 1926, n. **1578.**

Erezione in ente morale dell'opera pia « Ospizio Tommaso Pertica », in Finale Marina.

N. 1578. R. decreto 6 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Ospizio Tommaso Pertica » in Finale Marina viene eretta in ente morale sotto una propria amministrazione e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1926.

Numero di pubblicazione **1911.**

REGIO DECRETO 16 agosto 1926, n. **1579.**

Erezione in ente morale dell'opera pia « Istituto dei ciechi », in Livorno.

N 1579. R. decreto 16 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Istituto dei ciechi », con sede in Livorno, località Ardenza, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1926.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926.

Collocamento a riposo del conte Nicola Miraglia, direttore generale del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli istituti di emissione, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto lo statuto del Banco di Napoli, approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 506, e successive modificazioni;

Veduta la domanda di collocamento a riposo presentata dal conte Nicola Miraglia, direttore generale del Banco di Napoli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il conte Nicola Miraglia, direttore generale del Banco di Napoli, è collocato a riposo con effetto dal 20 settembre 1926.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1926.

Modificazione della nomenclatura e classificazione delle cose per il trasporto a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1926, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) la voce « Porfido - *vedi* Marmo » è modificata nel modo seguente:

Porfido:

a) in pezzi semplicemente squadrati da impiegare direttamente ed esclusivamente per pavimentazione stradale - *vedi* Pietre non nominate;

b) altro - *vedi* Marmo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1926.

Il Ministro per le comunicazioni: Ciano.

Il Ministro per le finanze: Volpi.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Gualdo Tadino, di Appiano e di Villa Decani.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Veduto il R. decreto 3 giugno 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Gualdo Tadino;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Considerato che nel comune di Gualdo Tadino sono in corso di sistemazione i pubblici servizi, nè, d'altra parte, possono convocarsi i comizi, anche perchè per decreto legge sono state sospese le elezioni amministrative nel Regno;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione della normale amministrazione del comune di Gualdo Tadino è prorogato di tre mesi.

Perugia, addì 5 settembre 1926.

Il Prefetto: Mormino.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto 10 giugno 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Appiano;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Appiano è prorogato di tre mesi.

Trento, addì 10 settembre 1926.

Il Prefetto: GUADAGNINI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, col quale è stato disciolto il Consiglio comunale di Villa Decani e nominato Regio commissario straordinario il signor dott. Alfonso Herceg;

Atteso che il predetto Commissario assunse le funzioni il 5 giugno 1926;

Ritenuto che il medesimo non ha potuto completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi e che d'altro canto non si possono indire le elezioni amministrative;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di Villa Decani sono prorogati di tre mesi.

Pola, addì 4 settembre 1926.

Il Prefetto.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Ai sensi ed agli effetti dell'art 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si annunzia che in data 17 settembre 1926 è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai Comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

Avviso.

Riparto provvisorio delle attività vincolate a garanzia degli assicurati diretti della società di assicurazioni tra importatori ed esportatori « La Transoceanica », con sede in Milano, in liquidazione:

a) Importo degli indennizzi per assicurazioni dirette:

pagati	L.	2.088.242,66
dubbi e contestati	»	2.294.223,87
In totale	L.	4.382.466,53

b) Valore effettivo dei depositi cauzionali, al al corso medio ufficiale del 31 dicembre 1925 L. 943.388,40

Quota provvisoria di riparto 21,52 per cento.

Poichè la società predetta ha assegnato ai creditori per assicurazioni dirette, in base al concordato 19-24 luglio 1924, omologato con sentenza del Tribunale di Milano del 2 agosto 1924, il 10% dell'importo delle attività vincolate a garanzia degli impegni verso gli assicurati, si invita chiunque abbia interesse a far valere i propri diritti sulle cauzioni stesse, in relazione al riparto di cui sopra, a presentare a questo Ministero i propri eventuali ricorsi, entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

Domanda di svincolo di cauzione della Società anonima « L'Assurance générale des eaux et accidents » di Lione.

La Società anonima « L'Assurance générale des eaux et accidents » con sede in Lione e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, in corso di liquidazione, ha richiesto lo svincolo della cauzione a suo tempo costituita a garanzia degli assicurati italiani asserendo di avere estinto ogni e qualsiasi impegno derivando da rischi di assicurazione assunti nel Regno.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso alla Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito (Ministero dell'economia nazionale) non oltre il termine di giorni venti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 6 settembre 1926.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di San Pietro al Tanagro, in provincia di Salerno, con decreto 18 settembre 1926 sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 21 settembre 1926.

Francia	76.57	New York . .	27.404
Svizzera	531.13	Dollaro Canadese	27.39
Londra	132.949	Oro .	528.77
Olanda	11.01[illegible]	Belgrado	48.50
Spagna	414 —	Budapest (pengö)	0.038[illegible]
Belgio	74.18	Albania (Franco oro)	528 —
Berlino (Marco oro)	6.505	Norvegia . .	6 —
Vienna (Schillinge)	3.91	Polonia (Sloty) . .	—
Praga	81.25	Rendita 3,50 %	65.95
Romania	13.50	Rendita 3.50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonetz)	140.76	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino oro	25.34	Consolidato 5 %	87.675
Peso Argentino carta	11.15	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.80

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.